rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

Il ruolo dei gruppi di produttori nell'introduzione di nuove regole sul confezionamento sostenibile dei prodotti agroalimentari di qualita': alcuni spunti di riflessione con particolare riferimento al settore vitivinicolo*

Vito Rubino

1.- Introduzione: il Regolamento (UE) 2024/1143 e la sostenibilità

Il *Green Deal* europeo[1] e le strategie ad esso collegate[2] mirano a favorire la transizione della produzione primaria e della manifattura europea verso la sostenibilità nelle tre dimensioni ambientale, sociale ed economica.

Uno dei pilastri portanti della politica in questione è la riduzione dell'impronta carbonica delle attività umane per contrastare il cambiamento climatico e preservare la biodiversità del pianeta.

Questo aspetto si inserisce, peraltro, in una visione più ampia, che tiene assieme l'integrità della natura con il miglioramento delle condizioni di vita e della società nel suo complesso, così come suggerito dall'Agenda 2030 dell'ONU[3] che si è fatta interprete e promotrice a livello internazionale della multidimensionalità del concetto di sostenibilità.

L'agricoltura e, più in generale, le filiere produttive degli alimenti sono parte integrante di queste politiche sotto molteplici profili, a partire dagli importanti *input* della riforma della PAC 2021-2027 che puntano alla creazione di strumenti di sostegno alla transizione ecologica europea[4].

Anche il settore dei regimi di qualità è stato chiamato a concorrere allo sforzo di adeguamento ai traguardi

(*) Relazione presentata al convegno "*Le norme sul confezionamento del vino tra qualità e sostenibilità: quale futuro?*" tenutosi presso l'Università di Palermo il 27 giugno 2025 nell'ambito del progetto PRIN 2022 "INWINE" – Codice CUP B53D2303267 0001 destinata alla raccolta degli atti in corso di pubblicazione.

(1) La comunicazione intitolata "*Il Green Deal europeo*", è stata adottata dalla Commissione europea l'11 dicembre 2019, (cfr. la COM(2019) 640) onde definire un quadro strategico per trasformare l'UE in un'economia sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050.

(2) La numerosità dei documenti prodotti dalla Commissione europea nel quinquennio 2019 – 2024 è tale da non consentirne un'utile riepilogazione in questa sede. Per le finalità di questo lavoro sia consentito richiamare, in forma esemplificativa, le Comunicazioni "*Piano d'azione per l'economia circolare*" (COM(2020) 98 final) che stabilisce le azioni per accelerare la transizione verso un'economia circolare; "*Strategia sulla biodiversità per il 2030*" (COM(2020) 380 final) definisce gli obiettivi e le azioni per proteggere la biodiversità e ripristinare gli ecosistemi degradati; "*Una strategia 'dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*" (COM(2020) 381 final) volta a trasformare il sistema alimentare europeo in un modello sostenibile, equo e sano; "*Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette*" (COM(2023) 62 final).

(3) L'Agenda 2030 dell'ONU è un piano d'azione globale per lo sviluppo sostenibile, adottato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015. Questo programma, con scadenza nel 2030, si basa su 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e 169 traguardi, mirati a promuovere la prosperità, proteggere il pianeta e garantire pace e giustizia per tutti.

(4) La Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 è regolata da tre regolamenti dell'Unione Europea: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) 2021/2116, e il regolamento (UE) 2021/2117. Questi regolamenti definiscono le norme per il sostegno ai piani strategici, il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. La letteratura in materia è troppo vasta per poter essere qui utilmente riepilogata. Sia consentito fare riferimento, *ex multis*, a P. De Castro, P. P. Miglietta, Y. Vecchio, *The Common Agricultural Policy 2021-2027: a new history for European agriculture*, *Rivista di economia agraria*, 2020, 75, 5-12; R. Cagliero, F. Licciardo, M. Legnini, *The Evaluation Framework in the New CAP 2023–2027: A Reflection in the Light of Lessons Learned from Rural Development*, in *Sustainability*, 2021, 13(10), 5528; A. Jannarelli, *Mercato e concorrenza nella nuova PAC: un cantiere aperto su un futuro incerto*, in *Riv. dir. agr*, 2021, I, pp. 453 ss.; L. Russo, *Il (mutevole) rapporto tra le esigenze di sicurezza alimentare e la politica agricola comune*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, pp. 609 ss. e Id., *Le "nuove" misure agroambientali della PAC 2023-27: quali novità?*, in *Riv. dir. agr*,, 2022, I, pp. 142 ss.; I. Canfora, V. Leccese, *La sostenibilità sociale nella nuova PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, pp. 110 ss.; P. Lattanzi, *Le dimensioni aziendali nelle scelte della nuova PAC: le piccole aziende agricole*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, pp. 180 ss.; G. De Luca, *La strategia "dal produttore al consumatore" e la questione della sostenibilità economica del "Green Deal" per i produttori primari*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2022, pp. 650 ss.; E. De Meo, R. Roma, A. De Boni, *Il nuovo sistema dei pagamenti diretti nella riforma della PAC 2023-27*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, pp. 274 ss.; N. Lucifero, *I regimi ecologici volontari e la loro attuazione a livello nazionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, pp. 289 ss.; G. Pisciotta Tosini, *Gli strumenti per le imprese: i servizi di consulenza alle imprese e i sistemi assicurativi*, in *Riv. dir. agr.*, I, pp. 321 ss.; M. Giuffrida, *La nuova PAC: scelte e criticità*, in q. *Riv*. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2023, p. 16 ss.; F. Sotte, D. Vergamini, *The Green Deal and the CAP 2023–2027*, in F. Sotte, G. Brunori (eds.), *European Agricultural Policy, Springer*, Cham, 2025, pp. 219 ss. ed ivi per *ult. cit*.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

che l'Unione europea si è posta.
La lettura di alcuni considerando introduttivi del nuovo regolamento (UE) 2024/1143[5] offre, in questo senso, una chiave di lettura utile a comprendere l'approccio seguito dal legislatore nella revisione della norma nell'ambito del programma REFIT di aggiornamento della legislazione Ue alle nuove esigenze ambientali.
Il *considerando* n. 2 ricorda, infatti, che il *Green Deal* europeo ha «inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente che sia accessibile per tutti ("dal produttore al consumatore") fra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile». Il *considerando* n. 3 afferma che «le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando, così, il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del *Green Deal europeo*». E, in questo senso, ulteriormente il *considerando* n. 23 aggiunge che «la politica dell'Unione in materia di qualità dovrebbe contribuire a consentire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte ai metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili. I produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche dovrebbero essere incoraggiati a rispettare pratiche sostenibili comprendenti obiettivi ambientali, sociali ed economici che vadano al di là delle norme obbligatorie (…)».
In effetti, la necessità di includere in modo più sistematico nei regimi di qualità gli obiettivi strategici del *Green Deal* era emersa in modo evidente già nella Comunicazione del 2021 "Dal produttore al consumatore", ove la Commissione europea si era impegnata a rielaborare il quadro normativo delle indicazioni geografiche per includervi obiettivi specifici di sostenibilità.
La circostanza aveva sollevato qualche aspettativa circa la possibilità che i prodotti di qualità potessero divenire agli occhi dei consumatori anche strumenti di certificazione della eco-compatibilità dei processi produttivi, di modo da incorporare il valore aggiunto della triplice garanzia dell'autenticità, della provenienza certa e della rispondenza ai canoni ecologici sempre più richiesti dal mercato.
Tuttavia, le consultazioni preliminari con i portatori di interesse effettuate durante la stesura della proposta hanno, successivamente, indotto l'esecutivo europeo a maggiore cautela.
Nella relazione di accompagnamento della proposta del regolamento la Commissione afferma che «il parere prevalente è che la sostenibilità non dovrebbe essere imposta ai produttori di IG, bensì incoraggiata e accompagnata (…)». Gli esperti degli Stati membri hanno sottolineato, in particolare, l'importanza di un'integrazione graduale dei requisiti di sostenibilità, caldeggiando la necessità di un maggiore sostegno (ad esempio per la certificazione della sostenibilità, gli investimenti pertinenti) e di altre forme di incentivi (ad esempio priorità di finanziamento) nonché di azioni di informazione e promozione»[6].
In altre parole, in luogo dell'introduzione di "vincoli" di carattere normativo è stata sollecitata una spinta gentile, da attuarsi attraverso i consueti meccanismi dei finanziamenti incentivanti.
Questa posizione ha spinto autorevole dottrina a segnalare la «necessità di procedere con cautela a un accostamento fra produzioni DOP, IGP e la sostenibilità onde evitare una generalizzazione che risulta infondata»[7]. Infatti « i riferimenti alla sostenibilità si ritrovano con modalità più blande rispetto a quelle annunciate e si risolvono in un incoraggiamento alle associazioni di produttori di IG a inserire su base volontaria nel disciplinare requisiti relativi a migliori risultati in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale, ad un monitoraggio del contributo delle IG allo sviluppo sostenibile sostenuto dall'inserimento nella GIview di "una sezione per ciascuna indicazione geografica registrata in cui le Autorità degli Stati membri inseriranno la dichiarazione di sostenibilità"; alla proposta di "definire una presentazione armonizzata

([5]) Cfr. il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 elativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in *GUUE* L 24 del 23 aprile 2024.
([6]) Cfr. la rel. cit., p. 9.
([7]) Cfr. A. Di Lauro, *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, in in q. *Riv*. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 3-2022, pp. 27–28.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

degli impegni di sostenibilità" (…) In definitiva, nella riforma del sistema delle DOP e delle IGP la sostenibilità è un possibile orientamento delle produzioni e non si configura come una vera svolta per questo settore che pure, per diverse ragioni, e pur nelle difficoltà applicative innegabili per le produzioni che si siano sviluppate senza che il tema della sostenibilità abbia fatto parte delle riflessioni, avrebbe interesse a distinguere anche sotto questo profilo la propria produzione da quelle dei prodotti alimentari più convenzionali. Anche il tema del cambiamento climatico non è particolarmente presente e, in ogni caso, non ha dato origine a quel ripensamento giuridico dei segni che (…) potrebbe essere necessario»[8]

Orbene, in esito al trilogo con le altre istituzioni coinvolte nel processo decisionale, il testo definitivo del regolamento ha sposato una soluzione intermedia: il nuovo articolo 7, specificamente dedicato alla sostenibilità, consente (non impone) che un gruppo di produttori riconosciuto concordi pratiche di sostenibilità da rispettare nella produzione o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica in misura più esigente rispetto a quanto previsto dalla normativa applicabile a tutti i prodotti alimentari.

Ciò, evidentemente, renderà possibili anche eventuali deroghe alla normativa antitrust, coerentemente alla disciplina generale sugli accordi di sostenibilità introdotta dalla riforma della Politica Agricola Comune[9] e nella più ampia logica del rafforzamento delle filiere su base contrattuale per meglio soddisfare le urgenze della transizione *green*.

Da notare, inoltre, sempre nell'ottica della "flessibilità" che impronta l'intervento normativo in questione, la circostanza (come si dirà meglio oltre, non secondaria) che il comma 2 della norma non vincoli i produttori nemmeno quanto all'ambito di intervento, poiché le pratiche sostenibili di cui si discute sono individuate come quelle che contribuiscono a «uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici», quali, a titolo esemplificativo, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; l'uso sostenibile e la protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; la transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (cfr. la lett. A); la produzione dei prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso dei pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola (lett. B); il benessere degli animali (lett. C); l'equità (anche distributiva) del reddito lungo la filiera (lett. D); il mantenimento dell'occupazione e l'attenzione per il ricambio generazionale (lett. E); il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione (lett. F).

Si tratta, come appare evidente, di obiettivi piuttosto eterogenei, ripartiti nelle diverse direzioni della sostenibilità, alcuni dei quali – peraltro – riconducibili più ai contenuti della nuova PAC che alle esigenze in sé della transizione ecologica. Nella scelta delle priorità da perseguire, inoltre, i gruppi di produttori hanno ampio margine di discrezionalità, sicché è ben immaginabile che gli accordi in materia possano portare ad assetti piuttosto sbilanciati.

Ad esempio, un gruppo di produttori di una indicazione geografica protetta potrebbe sviluppare sofisticate strategie di lotta al caporalato e contro ogni forma di violazione dei diritti umani fondamentali nella filiera produttiva, ma mantenere l'impiego di materiali non eco-compatibili per gli imballaggi. O, ancora: le scelte di sostenibilità potrebbero ricadere nelle misure di sal-

([8]) Cfr. A. Di Lauro, *ibidem*. Per ult. appr. si veda, altresì, della stessa A., *Le Denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell'impresa agricola?*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, pp. 239 ss. e Id. *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, *Riv. dir. agr.*, 2018, I, pp. 381 ss., nonché G. Pisciotta Tosini, *Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGP secondo le regole del nuovo regolamento 1143 del 2024: l'esperienza nell'ambito del progetto Prin Pnrr INWINE*, in q. *Riv*. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 1-2025, pp. 14 ss.

([9]) Cfr. l'art. 210-bis del regolamento (UE) 1308/2013 sull'OCM unica cit. Sugli accordi di sostenibilità si vedano A. Jannarelli, *Gli accordi di sostenibilità nell'art. 210 bis del reg. 1308 del 2013 ed il relativo progetto di comunicazione della Commissione europea*, in *Diritto agroalimentare*, 3/2023, pp. 449; M. Mauro, *Prime riflessioni a margine della novella dell'art. 210 bis del reg. (UE) n. 1308/2013, introdotto dal reg. (UE) n. 2021/2117*, in *Diritto agroalimentare*, 3/2023, pp. 489 ss.; P. Borghi, *Sustainability in the wine sector as a source of derogations to European Competition Law*, in q. *Riv*. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2024, pp. 47 ss.; M. Renna, *Dinamiche negoziali e sostenibilità ambientale: spunti dai CAM, dall'EPC e dagli accordi di sostenibilità*, Contratto e Impresa/Europa, 2024, pp. 237 ss.; M. Meli, *Gli accordi di sostenibilità nel settore agricolo: alcune considerazioni critiche*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2/2024, pp. 218 ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

vaguardia del paesaggio (in particolare nel settore vitivinicolo), ma tralasciare le misure di mitigazione del cambiamento climatico o quelle sulla circolarità e non occuparsi della lotta al caporalato o della giustizia contrattuale fra operatori della filiera.
Insomma, la tiepidezza della norma sembrerebbe, in effetti, rendere piuttosto incerta la direzione del contributo delle indicazioni geografiche alla transizione ecologica, risolvendosi in una serie di opzioni a scelta tutte da costruire.
D'altra parte, come si chiarirà meglio in seguito, ciò che a prima lettura può apparire una debolezza, costituisce in realtà la più importante innovazione della riforma e offre una chiave di lettura fondamentale del regolamento (Ue) n. 2024/1143.
La disciplina in oggetto deve, infatti, essere letta nell'ottica del cambio del modello istituzionale di *governance* dei regimi di qualità alla base della riforma.
L'articolo 7 par. 3 del regolamento stabilisce che «qualora il gruppo di produttori (…) decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 siano obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica»[10].
Per tale via, ciò che la norma non impone (ma caldeggia) può diventare obbligo giuridico *erga omnes* sulla base della scelta dei produttori stessi, chiamati oggi a una straordinaria assunzione di responsabilità nel governo dei regimi di qualità di cui sono partecipi. In questo modo, la sostenibilità potrà farsi strada quale elemento essenziale delle produzioni di qualità contrassegnate dalle indicazioni geografiche protette nell'Ue divenendone, anzi, protagonista e straordinario valore aggiunto.

2.- Il ruolo dei gruppi di produttori nel nuovo sistema di governance delle indicazioni geografiche protette nell'Unione europea con particolare riferimento alla sostenibilità

La scelta del legislatore europeo di ricorrere ad una sorta di sussidiarietà tecnico-normativa attraverso le scelte dei gruppi di produttori per il recepimento dei contenuti della sostenibilità in questo ambito strategico dell'agricoltura europea fa emergere, come accennato in precedenza, uno dei tratti più significativi della riforma della normativa in commento: il ruolo sempre più centrale del governo privato dei regimi di qualità e il mutamento della struttura della legislazione europea sulle indicazioni geografiche, da strumento eminentemente pubblicistico e quasi acefalo di attuazione della PAC (come sembrava essere stato partorito dal legislatore del 1992 allorquando la titolarità del segno e il sistema dei controlli erano state sottratte ai Consorzi di tutela e attribuite alla sfera dei beni comuni amministrati dall'autorità pubblica nazionale) a sistema atto a rafforzare il ruolo regolativo dei soggetti privati nel mercato agroalimentare[11].
Questa transizione si pone, peraltro, in perfetta continuità con la tendenza evolutiva tanto della PAC[12], quanto della disciplina sulle pratiche commerciali nel

([10]) Cfr. l'art. 7, par. 3, del Reg. (UE) n. 2024/1143.
([11]) Cfr. sul punto F. Albisinni, *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2025, spec. pp. 324 – 325; N. Lucifero, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, *ibidem*, p. 345; M. C. Rizzuto, *Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla lice del regolamento (UE) 2024/1143*, in *Persona e Mercato*, p. 6. Per una ricostruzione generale del ruolo dinamico dei gruppi di produttori si vedano, inoltre, I. Canfora, *Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile*, in q. *Riv*. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2015, p. 4 ss.; A. Tommasini, *Il ruolo polivalente dei consorzi: dalle funzioni socio-economiche e territoriali alla tutela e promozione delle produzioni di qualità*, in *Riv. dir. agr*., 2020, I, pp. 644 ss.; A. Genovese, *Il ruolo dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità nel prisma della sostenibilità. Quale futuro per la tradizione?*, in *Riv. dir. agr*., 2022, I, pp. 687 ss. La strada scelta dal legislatore europeo per introdurre nei regimi di qualità gli elementi essenziali della sostenibilità sembra, in effetti, richiamare una modalità normativa nuova, che si sta facendo strada nella contemporaneità giuridica proprio per via della complessità dei fattori da governare e dall'apertura degli ordinamenti a forme di regolazione non riconducibili al solo perimetro dell'esercizio della competenza legislativa da parte delle istituzioni nazionali. Sul punto, per approfondimenti, sia consentito rinviare a A. Di Lauro, L. Leone, G. Strambi (a cura di), *Normatività contemporanea. Norme sensoriali e norme sperimentali nel settore alimentare*, Pisa, Ed. ETS, 2025.
([12]) Si pensi alle innovazioni già introdotte con la riforma del 2013 in questa direzione e che hanno trovato piena conferma anche nel 2021. Sul punto, per un'ampia disamina, sia consentito rinviare a A. Jannarelli, *Profili giuridici del sistema agroalimentare. Soggetti e concorrenza*, Bari, Cacucci, 2018, *passim* e, spec., pp. 85 ss.; I. Canfora, *Le Organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine del caso Saint-Luois Sucre*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, pp. 413 ss.; N. Lucifero, op. *ult. cit*., p. 334 ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

settore agroalimentare[13].

In effetti, è sufficiente leggere i primi considerando introduttivi del nuovo testo per constatare un simile marcato cambio di passo, ove si afferma che per garantire efficacia ed effettività alle regole Ue in questa materia «è necessario prevedere nel diritto dell'Unione un sistema unitario ed esaustivo (…)» in cui «le indicazioni geografiche costituiscano un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che indendano rispettare un disciplinare» (cfr. il 18° *considerando* introduttivo). E, ancora, che «i produttori che agiscono collettivamente (…) si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche anche rispondendo alle esigenze della società rivolte ai prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile» (cfr. il 19° *considerando*).

In altre parole, alla collettività dei produttori vengono attribuiti poteri e responsabilità di gestione dell'indicazione geografica che vanno ben oltre la tradizionale funzione di valorizzazione e tutela, potendosi individuare nelle intenzioni del nuovo regolamento «un disegno che punta ad una *governance* diffusa e valorizza fortemente la capacità di autogoverno (…)» attribuendo ai gruppi di produttori «un ruolo essenziale nella relazione con il mercato e con i consumatori»[14].

Così ricostruito il quadro d'insieme, non può sorprendere l'ampiezza del contenuto dell'articolo 32, specificamente dedicato ai compiti dei gruppi di produttori, ove, accanto alla tradizionale funzione propulsiva nell'elaborazione del disciplinare e delle sue modifiche nonché di tutela delle indicazioni geografiche[15], viene stabilito che essi debbano farsi carico anche di «concordare le pratiche sostenibili di cui all'articolo 7, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione» (cfr. art. 32, par. 4, lett. D del regolamento).

Nè, ovviamente, sorprende la già menzionata facoltà di rendere obbligatorie queste pratiche per tutti i produttori (anche non aderenti al gruppo, ma che intendano utilizzare l'indicazione geografica protetta) stabilito dal già menzionato art. 7 par. 3 del regolamento.

Si tratta, a tutti gli effetti, non solo di un potere autodisciplinare, volto a promuovere approcci virtuosi di carattere volontario alle problematiche della sostenibilità, ma di una vera e propria potestà di integrare il dato normativo individuando quali elementi della sostenibilità debbano diventare regola produttiva *erga omnes*, ossia debbano essere parte integrante delle garanzie che il consumatore finale può attendesi dal prodotto certificato come DOP o IGP.

Per rispondere efficacemente a questa sfida, i principali consorzi di tutela, riuniti nell'Associazione OriGIn, hanno dato avvio a una collaborazione con la FAO volta a individuare un processo ordinato e razionale per definire un approccio collettivo alla sostenibilità.

Muovendo dal quadro scientifico e metodologico proposto dalla Strategia di Sostenibilità per le Indicazioni Geografiche presentata nel 2021[16], è stata definita una roadmap strutturata in sei passaggi-chiave con l'obiettivo di implementare un modello condiviso per la modi-

---

([13]) Anche sotto questo profilo la disamina sarebbe troppo ampia per poter essere affrontata in questo lavoro. Sia, quindi, consentito rinviare, *ex plurimis*, a N. Lucifero, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2017; I. Canfora, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in AA. VV., *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zerno-Zencovich, Roma, 2020; S. Masini, *Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto*, Bari, Cacucci, 2022; G. Pisciotta Tosini, *Brevi riflessioni sulla nuova disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli nelle filiere agro-alimentari (decreto legislativo n. 198 del 2021)*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2022, pp. 3 ss. e Id. *I contratti di cessione nella filiera alimentare*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2024, pp. 209 ss.; AA. VV., *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nella disciplina del mercato e della concorrenza*, a cura di N. Lucifero, Milano, Wolters Kluwer, 2023, pp. 113 ss.

([14]) Cfr. F. Albisinni, *Il nuovo regolamento europeo*… cit., p. 324.

([15]) Che opera, nel nuovo regolamento, attraverso un'ampia legittimazione a intentare tutte le azioni volte a proteggere il toponimo registrato, con norma capace di incidere sull'autonomia procedurale degli Stati membri.

([16]) Cfr. E. Vandecandelaere, L. F. Samper, A. Rey, A. Daza, P. Mejia, F. Tartanac, M. Vittori, *The Geographical Indication Pathway to Sustainability: A Framework to Assess and Monitor the Contributions of Geographical Indications to Sustainability through a Participatory Process*, in *Sustainability*, 2021, 13 (14) 7535, https://doi.org/10.3390/su13147535. In base a questo studio FAO e OriGIn hanno definito una vera e propria strategia di sostenibilità per le Indicazioni Geografiche (SSGI) che prevede 3 fasi di sviluppo per ogni sistema IG: la definizione delle priorità (temi prioritari); la valutazione delle esigenze (selezione degli indicatori); il miglioramento delle performance (misurazione). La ricerca ha portato alla definizione di un tool di oltre 440 indicatori utilizzabili dai singoli sistemi per valutare e monitorare lo sviluppo sostenibile delle IG e il loro impatto sull'ambiente e sulle comunità locali.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

fica dei disciplinari entro il 2030[17].
Nell'ambito di quattro pilastri (resilienza economica, integrità ambientale, buona governance e benessere sociale) sono stati classificati 22 temi di sostenibilità, suddivisi in ulteriori 62 topics specifici contenenti, in totale, 442 indicatori di sostenibilità: 135 per la dimensione economica, 89 per la governance, 102 per la dimensione sociale e 116 per l'integrità ambientale[18].
Fra questi ultimi, per quanto qui più strettamente interessa, spiccano i temi n. 58 e 60, dedicati, rispettivamente, all'uso efficiente dei materiali necessari per la produzione (con particolare riferimento alla riciclabilità e al riutilizzo), nonché alla prevenzione dei rifiuti o al loro trattamento con modalità tali da non costituire una minaccia per la salute.
Ai Consorzi viene, in particolare, suggerito di valutare se il disciplinare prenda adeguatamente in considerazione gli *inputs* del processo produttivo come, ad esempio, le materie prime e gli imballaggi e se siano presenti strategie volte a rendere efficiente il loro utilizzo, riuso o riciclo[19].
Inoltre, i gruppi di produttori sono sollecitati a misurare il livello di rifiuti generato dalle produzioni IG e a elaborare strategie per la loro riduzione[20].
Per questa via sembra possibile che in futuro le indicazioni geografiche si adattino più rapidamente alle nuove esigenze in materia di sostenibilità non solo in ambito primario (coltivazione, allevamento, acquacoltura etc.), ma anche nelle successive fasi di confezionamento e commercializzazione del prodotto trasformato, come, ad esempio, adottando materiali più ecologici, riciclabili o, addirittura, eliminando in parte il packaging in favore di forme di distribuzione nei punti vendita a richiesta del consumatore e con contenitori riutilizzabili (c.d. mescita).
Naturalmente l'innovazione di prodotto e di processo nell'ottica della sostenibilità non offre solo vantaggi e opportunità: come si avrà modo di chiarire in prosieguo, soprattutto il settore vitivinicolo sarà costretto a misurarsi con temi spinosi quali il bilanciamento fra la tutela ambientale e il valore aggiunto conferito al prodotto da un certo tipo di confezioni o la necessità di preservare la durabilità nel tempo del vino anche successivamente alla sua vendita.
Ciò comporterà scelte difficili, che probabilmente saranno accompagnate da una certa conflittualità fra gli operatori del settore. In quest'ottica appare utile esaminare a titolo esemplificativo dei problemi che si presenteranno il tema degli imballaggi sostenibili e del loro "eco-design" nel settore vitivinicolo, che più di altri pare esposto all'apparente contraddizione di cui si è detto.

3.- Questioni attinenti la prima applicazione della nuova disciplina. Profili procedurali

Una prima rilevante questione attinente alla possibilità di modificare i disciplinari di produzione per adottare misure sulla sostenibilità è stabilire se si tratti di modifiche che assumono una rilevanza tale da dover essere trattate a livello unionale o se, al contrario, possano essere gestite a livello nazionale in forma semplificata.
Al riguardo occorre rilevare come il nuovo regolamento 2024/1143, unificando la disciplina per tutti i prodotti alimentari, abbia utilizzato la formulazione precedentemente in uso per i vini[21], che differisce nella forma e in alcuni dettagli da quanto previsto dal regolamento

([17]) Cfr. L. F. Samper, P. Mejia, M. Vittori, E. Vandecandelaere et al., *Developing a Roadmap Towards Increased Sustainability in Geographical Indication Systems. Practical Guidelines for Producer Organizations to Identify Priorities, Assess Performance and Improve the Sustainability of their Geographical Indication Systems*, 2024, https://doi.org/10.4060/cc9122en.
([18]) Per una sintesi del lavoro si veda il dossier pubblicato nel numero 22 della rivista *Consortium*, Gennaio - Marzo 2024.
([19]) Cfr. le *key guiding questions* associate al topic n. 58: «have GI producers/organizartion identified and measured the key inputs used for production, including (…) packaging materials? Di GI producers/organization have strategies and processes in place for the efficient use of those inputs, according to specific production conditions? Are they actively used? Are there strategies in place to optimize inputs use and reuse/recycle the materials used in production?».
([20]) Cfr. le *key-questions* associate al topic n. 60: «Do GI producers/organization measure the generation of waste as a result of GI production? Do they implement policies for waste disposal/waste reduction?».
([21]) Cfr. il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione europea del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, in GUUE, L 9 del 11 gennaio 2019 pp. 2 ss. La norma ha precisato quanto genericamente indicato dall'art. 105 del reg. 1308/2013 ed è stata ulteriormente seguita da vari adattamenti delle normative nazionali. Per l'Italia si veda il decreto ministeriale 6 dicembre 2021 recante disposizioni nazionali

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

1151/2012 per gli altri prodotti alimentari[22].
Il regolamento del 2012 distingueva le "modifiche minori" da quelle "non minori" in ragione della natura sostanziale o meno dei cambiamenti del disciplinare richiesti dal gruppo di produttori riconosciuto. Potevano essere considerate "minori", *ex* art. 53 par. 2, quelle che non si riferissero alle caratteristiche essenziali del prodotto, non alterassero il nesso agro-ambientale con la zona di origine, non includessero una modifica parziale o totale del nome del prodotto o della zona geografica delimitata dal disciplinare e non determinassero un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
L'attuale articolo 24 del regolamento 2024/1143 rinomina le due fattispecie come "modifiche dell'Unione" e "modifiche ordinarie", pur mantenendo, nella sostanza, il distinguo fra l'una e l'altra imperniato sulla rilevanza degli emendamenti introdotti[23]. Tuttavia, quantomeno per i prodotti che in precedenza facevano capo al regolamento 1151/2012, paiono mutate le responsabilità: se, infatti, a norma del vecchio art. 53 co. 2 le "modifiche minori" venivano comunque approvate o respinte dalla Commissione, salva l'istruttoria nazionale, il "nuovo" art. 24 cit. stabilisce chiaramente per tutti i prodotti che la sussistenza dei requisiti per la qualificazione delle istanze come "modifiche dell'Unione" o "modifiche ordinarie" spetta agli Stati membri (cfr. il co. 3), e che in merito alle "modifiche ordinarie" la Commissione si limita a prendere atto delle decisioni nazionali rendendole note *erga omnes* tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La suddivisione netta dei ruoli si porterà dietro uno spostamento della competenza giurisdizionale, laddove i provvedimenti che qualificheranno le istanze saranno di competenza del giudice nazionale, così come le decisioni finali sulle modifiche ordinarie, mentre i contenziosi sulle procedure unionali approderanno, eventualmente, al Tribunale Ue.
In dottrina è stato, peraltro, segnalato il rischio che proprio l'impatto del tema della sostenibilità aumenti considerevolmente le opposizioni da parte di produttori «già aderenti a un disciplinare di produzione o che vorrebbero aderirvi, i quali, pur non avendo concordato pratiche sostenibili, si ritrovino, in seguito all'espletamento della procedura di modifica da parte del Consorzio, sottoposti all'obbligatorietà di queste ultime»[24].
La collocazione del contenzioso (oltre che delle decisioni amministrative) in un contesto o nell'altro potrebbe, così, avere un certo peso, attesa la diversa sensibilità delle due giurisdizioni e degli argomenti (giuridici e fattuali) spendibili avanti ad esse.

4.- La qualificazione giuridica delle modifiche del disciplinare di produzione per ragioni di sostenibilità

Alla luce di quanto sopra esposto occorre domandarsi come qualificare le modifiche dei disciplinari di produzione per l'introduzione di pratiche di sostenibilità che vadano oltre le normative cogenti già in vigore.
Quanto al merito, non pare ipotizzabile che le pratiche di sostenibilità possano incidere sull'uso del toponimo, sulla classificazione del prodotto o sulla sua denominazione legale, né determinare un annacquamento del legame agro-ambientale con la zona di origine o alterare i confini di quest'ultima.
Pur non essendo allo stato possibile prevedere tutte le variabili di una dimensione così ampia come la soste-

applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali, e per la cancellazone della protezione, in GURI S.O. 8 aprile 2022.
([22]) Cfr. il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE*, L 343, del 14 dicembre 2012 pp. 1 ss.
([23]) I motivi sono sostanzialmente equivalenti a quanto previsto dal reg. 1151/2012, con l'unico distinguo legato alla modifica del toponimo in funzione delle tipologie di prodotti, laddove per i vini e le bevande spiritose assume rilevanza anche il cambiamento della categoria di prodotto designata, e, per le sole bevande spiritose, anche solo il mutamento della denominazione legale del prodotto.
([24]) M.C. Rizzuto, *op. ult. cit.*, pp. 629-630. Il rischio del conflitto è particolarmente elevato in tutti quei casi in cui la singola impresa abbia effettuato rilevanti investimenti in innovazioni che possano venir frustrate o, quantomeno, annacquate dalle scelte dei gruppi di produttori. L'A., peraltro, segnala che tutto ciò potrebbe avvenire per a fronte del persistere di dubbi sulla legittimazione dei singoli operatori economici a presentare opposizioni su questi specifici temi, con rinvio per approfondimenti a M. Mauro, *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una DOP o IGP o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, in AA. VV., *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari*, a cura di N. Lucifero, Milano, Wolters Kluwer, 2023, pp. 289 ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

nibilità dei regimi di qualità, è ragionevole ritenere che le proposte si risolveranno in accorgimenti a salvaguardia dell'ambiente, del benessere animale o delle ricadute sociali delle produzioni (come la tutela del paesaggio o la salvaguardia delle comunità locali nelle aree interne etc.).

Tali elementi non sembrano in grado di stravolgere la sostanza delle caratteristiche biochimiche, organolettiche, nutrizionali o merceologiche dei prodotti. Di conseguenza, non dovrebbe venir meno il nesso agroambientale qualitativo né il rapporto con la tradizione che costruiscono l'orizzonte di senso delle DOP-IGP.

Qualche perplessità in più potrebbe sorgere con riferimento al tema del divieto di introduzione di "restrizioni commerciali ulteriori": l'adozione di regole più rigide in materia di sostenibilità potrebbe, infatti, connettersi a divieti (si pensi alla tematica dei materiali di imballaggio) o a onerose forme di responsabilità estesa per il recupero di materiali, sottoprodotti etc. attualmente non previste, che ben potrebbero costituire un ostacolo alla circolazione dei relativi prodotti o dei loro componenti/ingredienti anche a livello di mercato interno della UE.

È pur vero che l'ampia discrezionalità concessa ai Consorzi potrebbe consentire a questi ultimi di adottare soluzioni flessibili quali, ad esempio, alternative praticabili (e.g. uso dei tappi a vite metallici o di sughero da coltivazioni sostenibili; aumento della capienza dei recipienti o utilizzo di recipienti con che impieghino minori quantità di vetro, etc.). In tal modo, lasciando la scelta fra più opzioni disponibili al singolo produttore, potrebbe escluderesi anche l'ultimo requisito di merito della rilevanza unionale delle modifiche richieste.

Infine, con riferimento alla modifica del documento unico, che si affianca agli elementi sostanziali per determinare se una modifica sia unionale o ordinaria, va detto che anche in questo caso il nuovo regolamento adotta una formulazione poco stringente che determina incertezza interpretativa.

Ai sensi dell'articolo 50 il contenuto del "documento unico" deve comprendere «a) gli elementi principali del disciplinare, ossia il nome da registrare (…), una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e una descrizione coincisa della delimitazione della zona geografica; b) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'art. 49 paragrafo 1 lettera f), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica tale legame (…)»[25].

Come appare evidente dalla lettura del testo, in maniera un po' sorprendente la norma non ha incluso in modo esplicito le eventuali "pratiche di sostenibilità" fra i contenuti necessari, pur essendo queste uno degli aspetti maggiormente innovativi della novella del 2024.

Alcune di esse potrebbero, forse, trovare spazio nelle indicazioni generiche della vecchia formulazione ripresa e mantenuta dalla nuova disciplina in esame: l'uso di imballaggi sostenibili potrebbe, forse, rientrare nelle "specifiche di confezionamento" di cui alla lettera a) (ancorché la norma sembri ispirata più che altro alle note questioni attinenti al luogo di confezionamento, derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi *Rioja*[26], *Prosciutto di Parma*[27] e *Grana Padano*[28] anziché all'attenzione per il tipo di materiali utilizzati negli imballaggi o per la loro riutilizzabilità).

([25]) Cfr. l'art. 50, par. 1 del Reg. (UE) 2024/1143 cit.

([26]) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE del 9 giugno 1992, *Ets. Delhaize frères & Cie "Le Lion" SA*, causa C-47/90, in Racc., I-3705, su cui si vedano i commenti di J. Stuyck, in *Common Market Law Review*, 1993, pp. 847ss.; G. Stansfield, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, p. 170; I. Igartúa Arregui, *El embotellado obligatorio del vino en origen y la libre circulación de mercancías en la CEE, Noticias CEE*, 1993, p. 109; S. Masini, *Sull'imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale*, in q. *Riv.* www.rivistadirittoalimentare.it, n.2-2012, pp. 1 ss.; nonché la sentenza 16 maggio 2000, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, causa C-388/95, in *Racc.*, 2000, pp. I-3123 ss., su cui si vedano i commenti di E. Montelione, *Alcune considerazioni di tipo economico e giuridico a margine del "caso Rioja", Giurisprudenza italiana*, 2000 pp. 1777 ss.; M. López Escudero, *El embotellado en origen del vino de Rioja. (Comentario de la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, Bélgica c. España), Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2000, pp. 543 ss.; S. Romero Melchor, *El TJCE acepta el embotellado obligatorio en la zona de producción para los vinos de Rioja: la sentencia "Delhaize II", Comunidad Europea*, 2001 pp. 31 ss.; M. Borraccetti, *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, *Riv. dir. agr.*, 2000, II, pp. 306 ss.; M. Dani, *La Corte di giustizia alla prova della qualità del vino, Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2000, pp. 1229 ss.; I. M. Braguglia, *La tutela dei vini di qualità di prodotti in una regione determinata: l'imbottigliamento nella regione di produzione*, *Rassegna dell'avvocatura dello Stato*, 2000, I, Sez. II, pp. 162 ss.; D. Bianchi, *La mise en bouteille obligatoire des vins de qualité dans la région de production*, *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2001, pp. 343 ss. e, Id., *In vitro veritas, ovvero, dell'imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria*, in *Dir. giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2001, p. 24

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

Quanto alle altre pratiche produttive sostenibili, la lett. B) sembra imporne l'inclusione nel documento unico solo se da esse possa discendere un legame specifico con la zona di origine, il che non pare né scontato, né frequente.
In definitiva, anche il requisito formale della modifica del documento unico potrebbe non ricorrere per molte pratiche sostenibili che dovessero essere deliberate dai Consorzi, con la conseguenza di qualificare le relative procedure come "ordinarie" attribuendone la competenza e la giurisdizione alle autorità nazionali.
La valutazione, dunque, sarà inevitabilmente ancorata al "caso per caso" e le relative decisioni potranno essere suscettibili di impugnazione per violazione di legge anche in relazione a questo specifico aspetto, generando potenzialmente ulteriore contenzioso in materia[29].

5.- Sostenibilità e scelta degli imballaggi nell'ottica della difesa dei prodotti di qualità dalle pratiche c.d. "squalificanti" (con particolare riferimento al settore dei vini)

Una parte non secondaria delle innovazioni di prodotto legate alla sostenibilità potrebbe riguardare il confezionamento degli alimenti di qualità.
Al di là degli obblighi legali di riciclabilità e riutilizzo che sono stati introdotti dal regolamento (Ue) n. 2025/40 e che saranno ulteriormente dettagliati nelle sue disposizioni esecutive[30], in molti casi le scelte dei gruppi di produttori in materia di sostenibilità potrebbero investire la tipologia di materiali utilizzabili per la fabbricazione dei recipienti o il loro c.d. "eco-design" (si pensi all'utilizzo di metallo al posto del vetro o alla riduzione della quantità di materiale per unità di vendita etc.), nonché a forme di distribuzione a richiesta del consumatore (come, ad esempio, gli erogatori di prodotto nei punti vendita) o, ancora, all'autorizzazione all'immissione in commercio di unità di vendita più capienti rispetto agli imballaggi attualmente autorizzati per consentire, quantomeno, la riduzione dei rifiuti.
Si tratterebbe, in tal caso, di pratiche (o, addirittura, obblighi) perfettamente coerenti con gli obiettivi *green* dell'Unione europea e, come tali, certamente rientranti nelle opzioni di scelta attribuite dal regolamento (UE) 2024/1143 ai Consorzi di tutela.
Nondimeno, il loro impatto sulla percezione del valore del prodotto potrebbe essere significativo.
Il caso del vino appare, in questo senso, esemplificativo.

---

ss.; F. Capelli, *Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con «DOP» e «IGP» secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni di origine*, in *Dir. com. e scambi internazionali*, 2003, pp. 105 ss.; P. Borghi, *L'insostenibile leggerezza delle versioni linguistiche: condizionamento e confezionamento dei prodotti DOP e IGP nel recente regolamento UE n. 1151/2012*, in q. *Riv*. www.rivistadirittoalimentare.it, n.3-2013, pp. 29 ss.
([27]) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003, *Consorzio del prosciutto di Parma c. Salumificio S. Rita c. Asda Stores*, causa C-108/01, in *Racc*., 2003, pag. I-5121, su cui si vedano i commenti di F. Macrì, *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria, Il diritto dell'Unione Europea*, 2003, pp. 855 ss.; F. Chaltiel, *Les appellations protégées en Europe: renforcement de l'identité des produits et de la transparence de l'information. Développements récents à propos des arrêts de la CJCE du 20 mai 2003, Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2003, pp. 454 ss.; D. Savy, *La tutela dei prodotti comunitari contrassegnati DOP, Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, pp. 2098 ss.; S. Ventura, *Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari, Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, pp. 333 ss.;
([28]) Cr. La sentenza della Corte di giustizia CE 20 maggio 2003, causa C-469/00, in *Racc*., I-5053 ss., su cui si vedano i commenti di O. Fiumara, *La tutela dei prodotti alimentari di qualità dinanzi ai giudici comunitari: le operazioni in loco di affettazione del Prosciutto di Parma e di grattugia del Grana Padano, Rassegna dell'avvocatura dello Stato*, 2003, pp. 34 ss.; S. Rizzioli, *Il condizionamento dei prodotti con denominazione di origine*, in *Riv. dir. agr*., 2003, II, pp. 458 ss.; F. Chaltiel, *Les appellations protégées en Europe: renforcement de l'identité des produits et de la transparence de l'information. Développements récents à propos des arrêts de la CJCE du 20 mai 2003, Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2003, pp. 454 ss.; C. Coello Martín, F. González Botija, *A vueltas con el envasado en la región de producción y el respeto a la libre circulación de mercancías - Comentario a las sentencias del TJCE sobre el queso "Grana Padano" y el "Jamón de Parma", Revista española de Derecho Europeo*, 2004, pp. 139 ss.
([29]) Nell'ottica descritta pare necessario relativizzare l'indicazione di chi ha ritenuto, al contrario, che le modifiche dei disciplinari per l'introduzione di pratiche di sostenibilità siano necessariamente "unionali": una simile valutazione poggia, infatti, sulla percezione della loro importanza qualitativa e quantitativa secondo il precedente schema "maggiore/minore", ma non pare in grado di dar conto di tutte le variabili che possono discendere dalla formulazione generica del concetto di sostenibilità nel regolamento in commento e dell'incidenza delle stesse caso per caso. Per ult. dettagli si veda M. C. Rizzuto, *op. ult. cit*., p. 629.
([30]) Cfr. il regolamento (UE) n. 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, in *GUUE* L 22.1.2025. La disposizione introduce obblighi generalizzati di riciclabilità e riutilizzabilità degli imballaggi per tutti i prodotti che dovranno essere perfezionati attraverso l'adozione di numerose disposizione esecutive e delegate della Commissione europea.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

È fuor di dubbio che un vino di grande prestigio, destinato ad occasioni di consumo qualificate, possa risentire notevolmente dell'introduzione di contenitori diversi dal vetro (si pensi alle numerose sperimentazioni estere sul metallo), dell'uso di tappi a vite o, addirittura, dei c.d. "*bag in box*" di svariati litri per la mescita domestica.
Il suo valore aggiunto rischierebbe, infatti, di svilirsi, con grave danno economico per i produttori in totale contraddizione con le finalità stesse del relativo regime di qualità.
Emerge, quindi, la necessità di un bilanciamento fra le esigenze ambientali e quelle economico-sociali della sostenibilità, che trova uno specifico parametro normativo nell'articolo 32 comma 4 lett. G) del regolamento, a norma del quale i gruppi di produttori nell'esercizio delle loro funzioni devono «adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudichino o rischino di pregiudicare l'immagine e il valore dei rispettivi prodotti, comprese le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l'abbassamento dei prezzi».
In quest'ottica, il percorso decisionale che i Consorzi dovranno effettuare nei prossimi anni e che porterà alla presentazione delle istanze di modifica dei disciplinari non potrà che passare attraverso un'attenta e aperta discussione nella filiera produttiva circa i limiti di ciò che possa essere considerato accettabile e non squalificante in una lettura sistematica delle esigenze che le stesse normative europee in discussione mirano a promuovere.
Va, peraltro, segnalato come la criticità in questione possa creare qualche ostacolo anche all'interpretazione del rapporto fra fonti e all'eventuale disapplicazione di norme interne non più in linea con gli obiettivi green predicati dal nuovo regolamento.
Nel settore vitivinicolo, ad esempio, il DM 13 agosto 2012 sull'etichettatura e la presentazione dei vini[31] ammette per i prodotti DOP il confezionamento in recipienti di capacità inferiore a 6 litri in bottiglie e in altri recipienti tradizionali di vetro, ceramica, porcellana e legno senza alcun vincolo colorimetrico (cfr. l'art. 15).
Per il confezionamento dei vini DOP è anche consentito utilizzare contenitori di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, ma limitatamente a quelli confezionati in recipienti di capacità compresa tra i 2 e I 6 litri.
La norma, quindi, esclude da tale facoltà i volumi al di sotto dei 2 litri, che rappresentano il segmento più importante e significativo dei vini posti in commercio.
Orbene, nell'ottica della sostenibilità puramente "ambientale" non c'è dubbio che l'introduzione nei disciplinari di una maggiore flessibilità (svincolata dal volume nominale dei contenitori) offrirebbe notevoli vantaggi.
I benefici, peraltro, potrebbero riflettersi anche sul versante economico, tenuto conto dei rincari e dei problemi di rifornimento delle bottiglie di vetro che hanno connotato gli ultimi anni.
Tuttavia, il contemperamento di quanto sopra con l'esigenza di tutelare il prestigio delle produzioni DOP, presente anche nel regolamento (UE) n. 2024/1143, potrebbe non consentire di ritenere il decreto in questione obsoleto in rapporto alla nuova disciplina di cui si è dato conto.
Ne consegue l'impossibilità di una sua disapplicazione per via puramente interpretativa dovendosi attendere una rimozione mediante procedura formale da parte del legislatore o del governo, poiché una semplice modifica del disciplinare non sembrerebbe idonea a superare l'aporia sopra rappresentata.

6.- Interessi oppositivi e impugnabilità delle decisioni dei gruppi di produttori

Infine, resta da porsi il problema di quali margini di difesa possa avere il singolo produttore di fronte a decisioni del "gruppo" circa le modifiche dei disciplinari contrastanti con i propri interessi.
Al riguardo, senza voler entrare nelle complesse disquisizioni sui profili procedurali interni e sulla legittimazione processuale dei singoli operatori economici[32],

([31]) Cfr. il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, e successive modifiche ed integrazioni.
([32]) Profili per i quali si rinvia a M. Mauro, *La legittimazione a proporre opposizione alle richieste di registrazione di una DOP o IGP o modifica del disciplinare: la nozione europea di interesse legittimo*, *cit.*, pp. 289 ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

pare utile sottolineare nuovamente il ruolo centrale che il regolamento (UE) n. 2024/1143 attribuisce ai gruppi dei produttori e lo spostamento del baricentro normativo dei regimi di qualità verso un sistema in parte privatistico retto prioritariamente dagli enti che rappresentano gli interessi collettivi delle imprese di settore.
Al nuovo ruolo attribuito ai gruppi dei produttori corrisponde una elevata discrezionalità nel merito che, nello specifico ambito della sostenibilità, trova conferma in almeno due passaggi normativi precisi: il paragrafo 1 dell'articolo 7, che attribuisce a questi enti la facoltà (non l'obbligo) di decidere se rendere le pratiche sostenibili vincolanti *erga omnes*, e il successivo paragrafo 2, che descrive i margini di manovra dei gruppi in questa materia in modo a dir poco flessibile. Le pratiche sostenibili sono quelle che contribuiscono a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici. L'utilizzo della disgiuntiva "o" chiarisce che le tre dimensioni in questione non devono essere presenti in contemporanea e non sono nemmeno tutte considerate dalla norma indispensabili: spetterà a ciascun gruppo valutare in relazione al prodotto, alle condizioni ambientali, alla tradizione e al mercato di riferimento cosa ammettere e cosa escludere dal disciplinare, dovendosi fondare il processo decisionale unicamente su postulati razionali e non manifestamente illogici, arbitrari o irragionevoli.
Si tratta, in altre parole, di scelte tecnico-politiche rispetto alle quali una eventuale opposizione non potrebbe sollecitare un sindacato di merito circa l'opportunità delle ragioni che le hanno indotte, non potendosi predicare un controllo pieno ed esaustivo di questa tipologia di scelte (come avviene nel caso della discrezionalità amministrativa).
Il giudizio sull'eventuale rigetto dell'opposizione, di conseguenza, potrebbe incentrarsi solo sul difetto di istruttoria a fronte dell'esistenza di elementi di fatto o di diritto che si rifacciano a precise norme da cui possa emergere un travisamento o una violazione di legge manifesta (come potrebbe accadere in caso di mancata considerazione dell'implementazione futura del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi sostenibili cit.).
Laddove, invece, non emergessero errori gravi e manifesti in sede istruttoria la decisione eventualmente contraria agli interessi di una singola azienda (o, comunque, a un gruppo minoritario di imprese), per quanto economicamente giustificata, non potrebbe essere censurata in sede giurisdizionale[33] anche ove – paradossalmente – risultasse contraddittoria con gli obiettivi ambientali del *Green Deal*.

7.- Conclusioni

Nei *considerando* introduttivi del regolamento (UE) 2024/1143 si evidenzia l'ambizione del legislatore europeo di dar vita a un sistema unitario ed esauriente di governo e disciplina delle indicazioni geografiche a vantaggio delle finalità della PAC e della nuova politica ambientale e sociale dell'Unione europea.
Sicuramente molte delle innovazioni contenute nel testo del regolamento contribuiscono a colmare lacune precedentemente evidenziate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e a spingere la materia più avanti nella funzionalità ai traguardi della transizione ecologica della Ue.
Tuttavia, alcune scelte di fondo nella tecnica redazionale utilizzata fanno perdere una parte del *grip* normativo, lasciando le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari di qualità sotto molti profili ancora in mezzo al guado della sostenibilità.
In particolare, la scelta di mettere i gruppi di produttori al centro delle scelte strategiche in questa materia riflette le difficoltà incontrate dalla Commissione europea nell'individuare obblighi predeterminabili da introdurre con norme cogenti per imporre al settore scelte coerenti con il *Green Deal* e con la decarbonizzazione.
La "spinta gentile" rappresentata dall'invito ai gruppi a rivedere autonomamente i disciplinari includendo uno o più profili della sostenibilità potrebbe, in questo senso, non dare – almeno nel breve periodo – una sterzata al settore e certamente apre una stagione di contrapposizioni interne che in questa fase di risacca delle politiche ambientali potrebbero emergere con maggior forza.
Anche il tentativo di dare alla materia una conformazione unitaria, accorpando i vini, le bevande spiritose

([33]) Cfr. sul punto TAR Lazio, Sez. IV-Quater, 14 marzo 2025, n. 5358, con nota di S. Dentico, *L'immediata impugnabilità del provvedimento conclusivo della fase nazionale del procedimento di registrazione delle denominazioni d'origine: problemi risolti e nodi ancora da sciogliere*, in *Alimenta*, 2025, pp. 209 ss.

rivista di diritto alimentare
www.rivistadirittoalimentare.it - ISSN 1973-3593 [online]
Anno XIX, numero 3 · Luglio-Settembre 2025

e gli altri prodotti agroalimentari potrebbe perdere un po' di efficacia in questa geopardizzazione delle scelte, laddove inevitabilmente ci si scontrerà con l'eterogeneità delle situazioni da governare e si dovrà cedere, di volta in volta, alla sussidiarietà tecnica ciò che doveva essere un compito (e una scelta) della politica. La speranza è che in questa autonomia spinta, i gruppi di produttori possano trovare nel coordinamento reciproco quegli spunti necessari a dare concreta attuazione agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2024/1143 e a superare la complessità normativa che pare emergere dalla lettura del suo testo.

ABSTRACT

Questo articolo analizza l'impatto del nuovo regolamento (Ue) 2024/1143 sulla disciplina degli imballaggi dei prodotti agroalimentari di qualità (con particolare attenzione per il settore vitivinicolo) attraverso la lente dell'autonomia decisionale e della discrezionalità dei gruppi di produttori nelle scelte di adeguamento dei disciplinari alle nuove esigenze della sostenibilità. Vengono, in particolare, segnalate alcune aporie nel testo della norma, dovute probabilmente alla difficoltà di coordinamento fra le nuove esigenze e l'impianto tradizionale della valorizzazione e della tutela dei prodotti DOP – IGP, suggerendo alcuni criteri di lettura della disciplina e le conseguenti soluzioni che potrebbero essere date al sorgere di eventuali conflitti interni alla filiera produttiva.

This article examines the impact of the new Regulation (EU) 2024/1143 on the rules governing the packaging of high-quality agri-food products (with particular focus on the wine sector) through the lens of decision-making autonomy and the discretion of producer groups in adapting product specifications to the new sustainability requirements. The paper highlights, in particular, certain inconsistencies in the wording of the regulation, likely stemming from the challenge of reconciling these new requirements with the traditional framework for the promotion and protection of PDO and PGI products. It also suggests interpretative criteria for the regulation and potential solutions to address any internal conflicts that may arise within the production chain.

□